



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DECISIONE N. 9/2026

R.G. TF 9/2026

(PF 65/2025)

TRIBUNALE FEDERALE FIDAL

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano	Presidente
Avv. Francesco Banchelli	Componente estensore
Avv. Filippo Corsini	Componente

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 8 aprile 2026, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare r.g. n. 9/2026 a carico del Sig. Yari Boezio (tess. n. FE022145 - cod. soc. UD502), del Sig. Silvio Burelli (tess. n. FE022631 - cod. soc. UD502), la società A.S.D. GM. GS Aquile Friulane (cod. Soc. UD502), pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo

Con segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 10 dicembre 2025, i Sigg. Luca e Andrea Martina, rispettivamente Presidente e Direttore finanziario con legale rappresentanza della Eventi Sportivi Palmanova A.S.D., quale società organizzatrice della Mezza Maratona di Palmanova del 23 novembre 2025, rappresentavano la presunta partecipazione irregolare di un atleta alla predetta manifestazione, in assenza di regolare iscrizione e con utilizzo di pettorale non conforme.

In data 12 dicembre 2025 la Procura Federale avviava il procedimento disciplinare R.G.P.F. n. 65/2025, svolgendo attività istruttoria fino al 10 febbraio 2026, nel corso della quale acquisiva, tra l'altro: la segnalazione originaria con i relativi allegati fotografici, le audizioni dei Sigg. Luca e Andrea Martina (8 gennaio 2026), del Presidente delle Aquile Friulane Sig. Fiorenzo Rosso (15 gennaio 2026), della Sig.ra Alessia Epis (15 gennaio 2026), del Vicepresidente della A.S.D. G.M. G.S. Aquile Friulane Sig. Francesco Micoli (26 gennaio 2026), del tesserato Yari Boezio (26 gennaio 2026), del Sig. Andrea Leita (2 febbraio 2026), del tesserato Silvio Burelli (2 febbraio 2026) e del Sig. Matteo Pecile (9 febbraio 2026).





All'esito delle indagini, con comunicazione del 18 febbraio 2026, la Procura Federale notificava agli incolpati la conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, ritenendo, in sintesi, emerso che: in data 23 novembre 2025, in occasione della Mezza Maratona di Palmanova, il tesserato Yari Boezio, appartenente alla A.S.D. G.M. G.S. Aquile Friulane, aveva preso parte alla competizione pur in assenza di regolare iscrizione, svolgendo funzione di pacer personale in favore dell'atleta Silvio Burelli, tesserato per la medesima società e regolarmente iscritto; Boezio aveva indossato un pettorale riferibile ad altra manifestazione, cromaticamente simile a quello ufficiale, così da mimetizzarsi tra gli atleti iscritti; tale condotta aveva comportato un vulnus ai profili di sicurezza e copertura assicurativa della manifestazione; Burelli, consapevole della mancata iscrizione, aveva chiesto a Boezio di fargli da pacer e ne aveva comunque consentito l'intervento.

Con atto di deferimento del 11 marzo 2026, la Procura Federale deferiva quindi:

- il Sig. Yari Boezio (tess. n. FE022145 - cod. Soc. UD502), Perché, in occasione della Mezza Maratona di Palmanova del 23 novembre 2025, ha partecipato alla competizione senza regolare iscrizione, indossando consapevolmente un pettorale relativo ad altra manifestazione al fine di eludere i controlli dell'organizzazione, svolgendo funzione di pacer personale per atleta regolarmente iscritto, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co.1 e co. 2 Reg.Giust. Fidal; artt. 1, 2, Codice di Comportamento Sportivo. Con aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) Reg. Giust.Fidal;
- il Sig. Silvio Burelli (tess. n. FE022631 - cod. Soc. UD502), perché, in occasione della Mezza Maratona di Palmanova del 23 novembre 2025, ha chiesto e comunque consapevolmente consentito al tesserato Yari Boezio di svolgere nei propri confronti attività di pacer personale pur sapendolo privo di regolare iscrizione alla competizione, rafforzandone il proposito e traendone vantaggio agonistico, così concorrendo moralmente nella partecipazione irregolare alla gara e nell'utilizzo di pettorale non valido, in violazione di plurime norme Statutarie e Regolamentari e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità. Violazione art. 6 comma 1 lett. b) Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; art. 1 co.1 e art. 2 co. 1 e co. 2





Reg.Giust. Fidal; artt. 1, 2, Codice di Comportamento Sportivo. Con aggravante di cui all'art. 9 comma 3 lett. k) Reg. Giust.Fidal;

- la ASD GM.GS Aquile Friulane (cod. Soc. UD502), a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL in relazione ai comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Con successiva comunicazione, la Procura Federale trasmetteva il fascicolo al Tribunale Federale, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione.

All'udienza dell'8 aprile 2026, celebrata da remoto, erano presenti la Procura Federale, in persona dell'Avv. Fabio Portelli, assistito dalla Dott.ssa Lavinia Saccone, e la A.S.D. G.M. G.S. Aquile Friulane, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Fiorenzo Rosso; risultavano altresì collegati gli incolpati Yari Boezio e Silvio Burelli, entrambi non assistiti da alcun difensore.

La Procura Federale si riportava integralmente al contenuto dell'atto di deferimento, sottolineando che le indagini avevano dimostrato con assoluta certezza i fatti contestati, anche in ragione delle ammissioni rese dagli stessi incolpati in sede di audizione, e concludeva chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per mesi 9 nei confronti di Yari Boezio, squalifica per mesi 8 nei confronti di Silvio Burelli, in entrambi i casi comprensive delle aggravanti ex art. 9, comma 3, lett. k), Reg. Giustizia FIDAL, nonché ammenda di euro 800,00 nei confronti della A.S.D. G.M. G.S. Aquile Friulane, a titolo di responsabilità oggettiva.

All'esito della discussione, il Tribunale si riservava.

MOTIVI

Il deferimento è fondato nei termini che seguono.

Il quadro fattuale ricostruito dalla Procura Federale risulta, nei suoi tratti essenziali, confermato dalle dichiarazioni rese dallo stesso incolpato Yari Boezio, nonché dalle testimonianze di dei tesserati Micoli, Leita, Epis e Pecile, oltre che dalla documentazione fotografica allegata alla segnalazione.

È pacifico che, in data 23 novembre 2025, in occasione della Mezza Maratona di Palmanova, Yari Boezio abbia percorso l'intero tracciato di gara svolgendo funzione di *pacemaker* personale in favore dell'atleta Silvio Burelli, compagno di società e regolarmente





iscritto, pur in assenza di propria iscrizione e senza risultare tra gli atleti accreditati dall'organizzazione.

È altresì accertato che Boezio, per rendere meno evidente la propria presenza irregolare sul percorso, abbia indossato un pettorale relativo ad altra manifestazione, cromaticamente simile a quello ufficiale della Mezza Maratona, così da mimetizzarsi tra i partecipanti iscritti, come emerge con chiarezza dalle fotografie pubblicate dallo stesso Boezio sui propri profili social e riconosciute in audizione.

In sede di audizione, il Sig. Boezio ha integralmente ammesso la condotta, giustificandola con la volontà di non sostenere il costo dell'iscrizione e con l'intento di "aiutare un amico" svolgendo per lui il ruolo di "lepre" personale, senza tornaconto economico, ma confermando al contempo la piena consapevolezza dell'irregolarità del proprio comportamento.

Tale condotta integra violazione degli obblighi di lealtà, probità e correttezza gravanti sul tesserato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), Statuto FIDAL, nonché degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia FIDAL, poiché consiste nell'elusione volontaria delle regole di accesso alla competizione e dei connessi controlli organizzativi, mediante artificio idoneo a dissimulare la reale posizione dell'atleta rispetto agli iscritti. La violazione dell'art. 22 del Regolamento Organico FIDAL risulta parimenti evidente, posto che la partecipazione alle manifestazioni agonistiche è subordinata al possesso di regolare tesseramento e all'osservanza delle modalità di iscrizione stabilite dagli organizzatori, proprio al fine di garantire il rispetto della concorrenza leale, oltre che la tutela assicurativa e la sicurezza dei partecipanti.

Né può ritenersi irrilevante, ai fini disciplinari, la circostanza che l'intervento di Boezio sia avvenuto con finalità di supporto ad un compagno di squadra: la funzione di *pacemaker* personale, svolta da soggetto non iscritto e "occultato" con pettorale non valido, incide infatti sul regolare svolgimento della competizione e determina un vantaggio agonistico indebito per il destinatario del servizio, alterando la par condicio rispetto agli altri atleti regolarmente iscritti, che non beneficiano di analogo supporto fuori regolamento.

Alla luce di tali elementi, la responsabilità disciplinare di Boezio deve ritenersi pienamente integrata nei termini contestati dalla Procura Federale, ricorrendo altresì l'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. k), Reg. Giustizia FIDAL, in ragione delle modalità fraudolente





della condotta (utilizzo di pettorale di altra gara per eludere i controlli) e dell'incidenza della stessa sulla regolarità della manifestazione e sul risultato sportivo di un atleta tesserato.

Per quanto riguarda il Sig. Silvio Burelli, la sua posizione non può essere ridotta a una mera tolleranza passiva o a una consapevolezza solo "logicamente desumibile". Dalle stesse risultanze istruttorie emerge, infatti, una consapevolezza pienamente ammessa e un ruolo attivo nella genesi della condotta illecita.

In sede di audizione personale del 2 febbraio 2026, Burelli ha dichiarato testualmente, tra l'altro: di aver partecipato alla Mezza Maratona di Palmanova con Boezio che «*gli faceva da pacer*»; che «Boezio non era iscritto»; che egli stesso si era offerto di pagargli l'iscrizione e che Boezio si era rifiutato; di essere tesserato per le Aquile Friulane ed essere regolarmente iscritto alla gara; di aver percorso insieme a Boezio il tracciato fino a circa 500 metri dall'arrivo. Tali dichiarazioni, lette unitamente al tenore della comunicazione di conclusione delle indagini e dell'atto di deferimento, escludono che la consapevolezza di Burelli possa essere confinata a un piano meramente congetturale: egli sa che il compagno non è iscritto, accetta espressamente che questi lo accompagni per tutta la gara come pacer personale e riconosce di avergli offerto di sostenere il costo dell'iscrizione, a conferma dell'interlocuzione avvenuta proprio sul punto.

In questa prospettiva, correttamente la Procura Federale qualifica il contributo di Burelli come "cooperazione morale nella condotta illecita, quanto meno sotto forma di istigazione o rafforzamento dell'altrui proposito", con contestuale riconoscimento del "vantaggio agonistico" tratto dall'intervento del *pacer*.

Si ritiene che tale qualificazione trovi pieno riscontro nella concreta fattispecie: Burelli non solo beneficia dell'ausilio di Boezio, ma ne sollecita la partecipazione, consente e accetta consapevolmente che il servizio di *pacer*, peraltro senza accertarsi se previsto dal regolamento della manifestazione, sia reso da soggetto non iscritto, contribuendo così, sul piano psicologico e finalistico, alla realizzazione dell'illecito disciplinare.

La condotta di Burelli integra pertanto violazione degli stessi parametri normativi ascritti a Boezio (art. 6, comma 1, lett. b, Statuto FIDAL; art. 22 Reg. Organico FIDAL; artt. 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, Reg. Giustizia FIDAL; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo



CONI), configurando un concorso morale in un illecito che incide in modo effettivo sul risultato sportivo conseguito, in termini rilevanti per l'ordinamento federale.

Tenuto conto della sostanziale sovrapposizione del disvalore disciplinare tra il comportamento di chi si iscrive e si avvale consapevolmente di un *pacer* abusivo, traendone vantaggio ai fini del proprio risultato, e quello del *pacer* che, pur non iscritto, si inserisce in gara occultando la propria posizione reale, il Collegio ritiene giustificata, sul piano sanzionatorio, una sostanziale parificazione del trattamento dei due tesserati.

Per quanto concerne la A.S.D. G.M. G.S. Aquile Friulane, dalle dichiarazioni del Vicepresidente Micoli e del Presidente Rosso risulta che la società sia stata posta a conoscenza dei fatti a seguito della segnalazione proveniente dal responsabile *pacer* Sig. Leita e dall'organizzazione, che Boezio abbia riconosciuto la propria responsabilità e che siano state formulate scuse all'organizzatore, accolte da quest'ultimo; non risulta, tuttavia, che la società abbia mai adottato, come invece avrebbe dovuto, alcun metodo preventivo di formazione, controllo e sanzione dell'operato dei propri tesserati.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b), del Regolamento di Giustizia FIDAL, le società affiliate sono responsabili oggettivamente per gli illeciti disciplinari commessi dai propri tesserati nello svolgimento o in occasione di attività federale. Nel caso di specie, il concorso di due atleti della stessa società in un comportamento, integrante anche la specifica fattispecie dell' "illecito sportivo" di cui all'art. 2 comma 2 R.G. FIDAL, che incide sul regolare svolgimento di una manifestazione FIDAL e sul risultato agonistico di uno di essi integra tutti i presupposti applicativi della responsabilità oggettiva del sodalizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, dichiara:

- il Sig. **Yari Boezio** (tess. n. FE022145 - cod. soc. UD502) responsabile degli addebiti a lui contestati e, per l'effetto, irroga al medesimo la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro);
- il Sig. **Silvio Burelli** (tess. n. FE022631 - cod. soc. UD502), responsabile degli addebiti a lui contestati e, per l'effetto, irroga al medesimo la sanzione della squalifica per mesi 4 (quattro);





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- la **A.S.D. GM.GS Aquile Friulane** (cod. Soc. UD502) responsabile a titolo di responsabilità oggettiva e, per l'effetto, irroga alla stessa la sanzione dell'ammenda nella misura di euro 600,00 (seicento);

avverte

che la mancata ottemperanza degli Incolpati alle sanzioni irrogate costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL;

incarica

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle

parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e

l'esecuzione.

Roma, 20 aprile 2026

Avv. Armando Argano - Presidente

Avv. Francesco Banchelli - Componente estensore

Avv. Filippo Corsini - Componente

